

Parere n.153 del 14/05/2008

PREC 143/08/L

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla Provincia di Avellino nella persona dell'Ing. Liliana Monaco – Dirigente del settore infrastrutture e trasporti, per la soluzione della controversia avente ad oggetto i lavori di manutenzione straordinaria della SP57 “Mirabella Eclano” - Importo a base d'asta Euro 285.701,43

Il Consiglio

Vista la relazione dell'Ufficio del precontenzioso

Considerato in fatto

In data 22 febbraio 2008 è pervenuta all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, l'istanza di parere in oggetto, con la quale la Provincia di Avellino chiedeva un parere in merito ad una controversia insorta a seguito dell'indizione della gara di appalto avente ad oggetto i lavori di manutenzione straordinaria della SP 57 “Mirabella Eclano”.

Nella seduta del 13/11/2007 la gara era stata aggiudicata alla ditta La Castellese Costruzioni s.r.l. in quanto aveva prodotto l'offerta più vantaggiosa, con un ribasso percentuale pari al 34,273 che era stato determinato con una soglia di anomalia pari a 34,277% (a seguito di arrotondamento del valore 34,277496 risultante dal mero calcolo aritmetico).

Tale procedimento di arrotondamento era espressamente previsto per le medie dal disciplinare di gara, a pag. 10, punto 2 (Procedure di aggiudicazione) cita: “Le medie sono calcolate fino alla terza cifra decimale arrotondate all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque”

La disciplina di gara nulla prevedeva, invece, riguardo la formulazione delle offerte.

Nel dare pubblicità dei ribassi offerti, a mezzo di pubblicazione di foglio elettronico, è stato accertato che lo stesso riportava, per quattro concorrenti, i ribassi arrotondati alla terza cifra decimale, mentre il software in dotazione alla Commissione di gara, aveva compiuto le elaborazioni portando in conto tutte le cifre costituenti l'offerta.

Pertanto l'incongruenza era stata la seguente: calcolando la soglia di anomalia con i ribassi tal quali, questa era stata determinata in 34,277496, e successivamente, arrotondando alla terza cifra decimale, si era giunti a 34,277%. Secondo tale calcolo risultava aggiudicataria la Società La Castellese Costruzioni che aveva offerto un ribasso percentuale 34,273%.

Calcolando invece, la soglia di anomalia con i ribassi delle offerte arrotondati alla terza cifra decimale, essa veniva determinata in 34,2775000, che, arrotondata alla terza cifra decimale, risultava 34,278%. In questo caso l'aggiudicazione avveniva a favore della ICA Srl, con un ribasso del 34,277%.

Ritenuto in diritto

La disciplina della gara in esame prevede:

- nessuna disposizione in ordine alla formulazione delle offerte, per quanto attiene al computo delle cifre decimali delle stesse;
- il punto 2,- Procedure di aggiudicazione - prescrive: “Le medie sono calcolate fino alla terza cifra decimale arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque”.

Si deve innanzi tutto far presente che laddove il bando di gara non dispone che l'indicazione dei ribassi debba essere effettuata fino ad una determinata cifra decimale, per costante orientamento di questa Autorità e della giurisprudenza amministrativa, la Commissione di gara non può procedere ad effettuare arrotondamenti, dovendo acquisire le offerte nella loro integrità (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV 1277/2003).

Detto principio vale anche per quanto attiene alle modalità di calcolo delle medie: con deliberazioni n. 114/2002 e n. 244/2007 l'Autorità ha evidenziato la necessità che la norma speciale dei bandi di gara contenga esplicite disposizioni sulle modalità di calcolo delle medie, disponendo che siano

stabiliti i decimali da prendere in considerazione e le modalità di arrotondamento.

In particolare, è stato espresso l'avviso secondo il quale l'arrotondamento è un criterio che deve essere applicato su tutte le operazioni aritmetiche effettuate per addivenire all'aggiudicazione.

Per quanto riguarda le offerte, invece, si ribadisce, nel caso in cui la *lex specialis* non preveda esplicita disciplina, queste non possono subire arrotondamento in via analogica.

Nel caso in esame, sulla base di quanto sopra, l'aggiudicazione dell'appalto deve avvenire nei confronti de La Castellese Costruzioni s.r.l.

In base a quanto sopra considerato

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che, nel silenzio del bando di gara, le offerte devono essere assunte in graduatoria tenendo conto di tutte le cifre decimali che le compongono, senza procedere al loro arrotondamento.

I Consiglieri Relatori: Alessandro Botto, Giuseppe Brienza

Il Presidente: Luigi Giampaolino

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data